

La RIFORMA dello SPORT

Porto Viro, 15 maggio 2023
Sala Eracle

Slides aggiornate al 15.05.2023



**LA RIFORMA
DELLO SPORT**

CONVEGNO
SALA ERACLE

CORSO RISORGIMENTO, 119 - PORTO VIRO

LUNEDÌ 15 MAGGIO
ORE 20:45

Relatori

Michele Capanna
Assessore allo sport del Comune di Porto Viro
Saluti e apertura convegno

Lucio Taschin
Delegato provinciale del CONI Rovigo

Dott. Filippo Carlin
Presidente della Commissione nazionale di studio degli enti sportivi dilettantistici del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dott.ssa Daniela Falconi
Commercialista e coordinatrice dei lavori

 **ODCEC ROVIGO**
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rovigo

 **Coni**
Comitato Provinciale
Rovigo



FILIPPO CARLIN

dottore commercialista

Presidente della Commissione Enti Sportivi Dilettantistici del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Programma della serata

- 1. D.Lgs. 36/2021**
- 2. Definizioni e curiosità**
- 3. Il RAS - Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche**
- 4. L'adeguamento degli statuti**
- 5. Il nuovo lavoro sportivo**

Introduzione

La Riforma dello sport è prevista dalla Legge Delega n. 86 dell'8 agosto 2019, la quale detta le disposizioni specifiche in materia di **regolamentazione dello sport**, delegando il governo ad emanare una serie di decreti legislativi.

Pertanto, in attuazione della suddetta legge delega, in materia di riforma dell'ordinamento sportivo e di semplificazione del sistema sportivo, sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi, tutti datati 28/02/2021:

1) **D.Lgs. 36/2021**, che si occupa della **disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo**. Esso è stato oggetto di correzioni apportate dal d.lgs. 163/2022;

2) **D.Lgs. 37/2021**, recante "misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della **professione di agente sportivo**";

- 3) **D.Lgs. 38/2021**, recante “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli **impianti sportivi** e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;
- 4) **D.Lgs. 39/2021**, recante “semplificazione degli adempimenti relativi agli **organismi sportivi**”, che contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;
- 5) **D.Lgs. 40/2021**, recante “misure in materia di sicurezza nelle **discipline sportive invernali**.”

1. D.Lgs. 36/2021

Indice degli articoli

D. lgs. 28 febbraio 2021 n. 36	1
Preambolo	4
Titolo I - Disposizioni comuni e principi generali	6
Articolo 1 - Oggetto	6
Articolo 2 - Definizioni	6
Articolo 3 - Principi e obiettivi	8
Articolo 4 - Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome	9
Articolo 5 - Invarianza finanziaria	10

Titolo II - Enti sportivi dilettantistici e professionistici

Articolo 6 - Forma giuridica.....

Articolo 7 - Atto costitutivo e statuto.....

Articolo 8 - Assenza di fine di lucro

Articolo 9 - Attività secondarie e strumentali.....

Articolo 10 - Riconoscimento ai fini sportivi

Articolo 11 - Incompatibilità.....

Articolo 12 - Disposizioni tributarie

Articolo 13 - Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche

Articolo 14 - Deposito degli atti costitutivi

Titolo III - Persone fisiche

Articolo 15 - Tesseramento

Articolo 16 - Tesseramento degli atleti minorenni	15
Articolo 17 - Tecnici e dirigenti sportivi.....	16
Articolo 18 - Direttori di gara.....	16
Titolo IV - Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali	16
Articolo 19 - Benessere degli animali impiegati in attività sportive	16
Articolo 20 - Competizioni sportive	17
Articolo 21 - Sanzioni disciplinari.....	17
Articolo 22 - Definizione del «cavallo atleta»	18
Articolo 23 - Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo	18
Articolo 24 - Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi.....	18
Titolo V - Disposizioni in materia di lavoro sportivo	19
Articolo 25 - Lavoratore sportivo.....	19
Articolo 26 - Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo	20
Articolo 27 - Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici	21
Articolo 28 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo	21
Articolo 29 - Prestazioni sportive dei volontari.....	22
Articolo 30 - Formazione dei giovani atleti.....	23
Articolo 31 - Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica	24

Articolo 32 - Controlli sanitari dei lavoratori sportivi.....	25
Articolo 33 - Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori	26
Articolo 34 - Assicurazione contro gli infortuni.....	27
Articolo 35 - Trattamento pensionistico.....	27
Articolo 36 - Trattamento tributario	29
Articolo 37 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale	30
Articolo 38 - Area del professionismo e del dilettantismo	30
Articolo 39 - Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili	31
Articolo 40 - Promozione della parità di genere.....	32
Articolo 41 - Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.....	33
Articolo 42 - Assistenza nelle attività motorie e sportive.....	34
Titolo VI - Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato	35
Articolo 43 - Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre.....	35
Articolo 44 - Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro.....	35

Articolo 45 - Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	36
Articolo 46 - Spese di funzionamento	37
Articolo 47 - Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa	37
Articolo 48 - Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» . 38	
Articolo 50 - Titolo preferenziale	39
Titolo VII - Disposizioni finali	39
Articolo 51 - Norme transitorie	39
Articolo 52 - Abrogazioni.....	40

**In questi giorni, a 45 giorni (!!!)
dall'entrata in vigore della Riforma, sta
«girando» una bozza di Decreto
«correttivo»**

2. Definizioni e curiosità

**Definizioni mai state presenti
nell'ordinamento giuridico italiano (art. 2)**

Definizione di associazione o società sportiva dilettantistica

Il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, **attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**

Definizione di sport

Qualsiasi forma di **attività fisica fondata sul rispetto di regole** che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della **condizione fisica e psichica**, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli

Definizione di settore giovanile

Il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da **giovani minori di età**, di ambo i sessi

Definizione di attività fisica o attività motoria

Qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo

Definizione cavallo atleta

L'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri

Definizione di Direttore di Gara

Il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive

Definizione di Direttore Sportivo

il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento

Definizione di Direttore Tecnico

il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva

Federazione Sportiva Nazionale

l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini

Disciplina Sportiva Associata

l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale

Enti di Promozione Sportiva

gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche

3. RAS

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Tra le principali **novità** segnaliamo:

- viene fatto riferimento agli “**enti sportivi dilettantistici**” e non solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Con “enti sportivi dilettantistici” si intendono gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all'art.6, D.lgs. n. 36 del 2021;
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare la finalità sportiva dilettantistica nella denominazione;

- si prevede che entro 180 giorni dall'iscrizione gli enti sportivi dilettantistici debbano comunicare al Registro l'avvio "di almeno un'**attività sportiva o didattica o formativa**";
- i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con **apposita dichiarazione**, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento.
- è data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali **soggetti delegati** a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L'ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l'operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre, inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento.

A COSA SERVE L'ISCRIZIONE AL RAS?

L'iscrizione certifica la natura dilettantistica dell'attività sportiva svolta dagli ESD, compresa l'attività didattica e formativa, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

L'iscrizione al "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" è pertanto necessaria affinché l'attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa.

Il "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" sostituisce a tutti gli effetti il precedente "Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche" del CONI.

CHI GESTISCE IL RAS?

Il Registro è istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che per la sua gestione si avvale della società Sport e Salute S.p.a.

CHI SI PUÒ ISCRIVERSI AL RAS?

Devono iscriversi tutte gli ESD che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, riconosciute da una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva.

Gli ESD che alla data del 30 agosto 2022 erano già iscritte al registro Coni sono trasferite d'ufficio nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE?

In sede di iscrizione è richiesto che le ESD siano costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile ed idonea;

b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;

[...]

e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa , ivi inclusa la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

f. abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia.

Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione.

Per venire incontro all' esigenza di **evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro** vengono previste importanti **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo sport

IL REGIME TRANSITORIO

Come disposto dalla normativa in essere, tutte le ASD/SSD iscritte nel precedente "Registro nazionale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche" del CONI al 30 agosto 2022, sono state trasferite nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" del Dipartimento per lo sport in seguito alla trasmigrazione dei dati e continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione.

Le ASD/SSD sono chiamate a trasmettere entro il 31 gennaio, per tramite degli Organismi sportivi affilianti, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di iscrizione e ogni loro modifica intervenuta, tramite la piattaforma

registro.sportesaalute.eu

E le asd già iscritte al Registro CONI?

Come disposto dalla normativa in essere, tutte le ASD/SSD iscritte nel precedente "Registro nazionale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche" del CONI al 30 agosto 2022, ore 23.59, sono state trasferite nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" del Dipartimento per lo sport in seguito alla trasmigrazione dei dati e continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 39/2021.

Le ASD/SSD sono chiamate a trasmettere entro il 31 gennaio, per tramite degli Organismi sportivi affilianti, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di iscrizione e ogni loro modifica intervenuta, tramite la piattaforma

registro.sportosalute.eu

Chi procede al riconoscimento dei requisiti sportivi?

Come previsto dal primo comma dell'art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2021, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'Organismo affiliante, tale riconoscimento avviene da parte dell'Organismo sportivo affiliante, cioè la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva.

Adempimenti successivi

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, ogni ESD deve trasmettere, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, sulla piattaforma registro.sportosalute.eu, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di iscrizione e ogni modifica intervenuta.

In caso di mancato o incompleto deposito degli aggiornamenti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ESD ad adempiere, assegnando fino a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ESD è cancellata dal "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

DECADENZA

La cancellazione di un ESD dal Registro avviene a seguito di una delle seguenti condizioni:

- istanza motivata da parte dell'ESD iscritta;
- accertamento d'ufficio della mancanza dei requisiti, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi;
- dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ESD;
- della mancata riaffiliazione;

... e in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica

Come funziona il Registro?

Facilissimo...



Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

Accesso utente

Nome utente *

Password *



ACCEDI

HAI DIMENTICATO LA
PASSWORD?

CREA UN'UTENZA COME LEGALE
RAPPRESENTANTE DI ASD/SSD

Contatti: registro@sportosalute.eu




CERCA ASD/SSD NEL REGISTRO PUBBLICO

CERCA ASD/SSD PARALIMPICA NEL REGISTRO PUBBLICO



CERCA ASD/SSD NEL REGISTRO PUBBLICO

 FILTRI

ASD/SSD	Regione	Provincia	Città	OO.SS. affilianti
Inserire dei parametri di ricerca...				

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

[Precedente](#)

[Successivo](#)



CERCA ASD/SSD NEL REGISTRO PUBBLICO

ione	Provincia	Città	OO.SS. affilianti
------	-----------	-------	-------------------

FILTRI



Codice fiscale ASD/SSD

Codice affiliazione

Denominazione ASD/SSD

Cognome legale rappresentante

Organismo sportivo

-

Regione

-

Provincia

-

↶ RESET

🔍 CERCA



Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

Accesso utente

Nome utente *

12345678900

Password *

●●●●●●●●



ACCEDI

HAI DIMENTICATO LA
PASSWORD?

CREA UN'UTENZA COME LEGALE
RAPPRESENTANTE DI ASD/SSD

Contatti: registro@sportosalute.eu

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche



Dipartimento
per lo sport

SPORT
E SALUTE



Domande

Regolamento e norme

Guide utente


FAQ

BENVENUTO

Benvenuto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

All'interno del Registro potrai gestire tutte le informazioni relative alla tua Società o Associazione sportiva ai fini della certificazione della natura dilettantistica da parte del Dipartimento dello Sport.

Una volta inserite tutte le informazioni utili all'invio della domanda di iscrizione al Registro, l'Organismo Sportivo di affiliazione provvederà a convalidare la domanda e a inviarla al Dipartimento per lo Sport per le relative verifiche e per il rilascio del certificato di iscrizione.

 **SCARICA CERTIFICATO**

DOMANDE

[+ NUOVA DOMANDA](#)[FILTRI](#)

Elementi per pagina


10


ID	ASD/SSD	Presentazione	Prima richiesta integrazioni	Primo invio integrazioni	Ultima richiesta integrazioni	Ultimo invio integrazioni	Approvazione
✓ 00396173	90020650298 - KING RACING TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	10/11/2022 09:51	-	-	-	-	13/12/2022


Vista da 1 a 1 di 1 elementi


[Precedente](#) **1** [Successivo](#)


Legenda


 In completamento

 Richiesta di integrazione


 Richiesta di integrazione (dopo istruttoria)


 In convalida


 Integrazioni inviate


 Integrazioni inviate (dopo istruttoria)


 Presa in carico da un operatore

 Presa in carico da un operatore (dopo istruttoria)


 Convalidata in istruttoria

 Domanda accolta

 Iscrizione sospesa

 Iscrizione annullata

 Domanda rifiutata

ve Dilettantistiche  per lo sport

FAQ

DOMANDE

[+ NUOVA DOMANDA](#)

	Prima richiesta integrazioni	Primo invio integrazioni	Ultima richiesta integrazioni	Ultimo invio integrazioni
2	-	-	-	-

> ✓ DOMANDA 00396173

[📄 DETTAGLI](#)

[📄 SCARICA CERTIFICATO](#)

[📄 SCARICA CERTIFICATO 2022](#)

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche



Dipartimento
per lo sport

SPORT
E SALUTE



Domande

Regolamento e norme

Guide utente


FAQ

← DOMANDA 00396173

90020650298 - KING RACING TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 Panoramica

 Affiliazioni

 Documenti

 Consigli

 Tesseramenti

 Attività

4. Adeguamento degli statuti

Dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, i punti di maggior rilievo da indicare in statuto appaiono essere:

- **l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (clausola obbligatoria);
- **l'assenza di fini di lucro** secondo la nuova accezione dell'art. 8 del DLgs. 36/2021 (clausola obbligatoria);
- **la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali** diverse da quelle principali;
- per le sole **SSD**, la possibilità di procedere alla **parziale distribuzione di utili** e di avanzi di gestione annuali, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art.8, c .3 del DLgs. 36/2021;
- per le sole SSD, la possibilità di **rimborsare al socio il capitale effettivamente versato** ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art.8, c. 3, del DLgs. 36/2021;
- ridefinizione delle **incompatibilità** «qualsiasi carica» per gli amministratori.

Tratto dalla bozza di decreto correttivo...

b) dopo il comma 1-*ter*, aggiungere il seguente: «1-*quater*. La mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.».

... cancellazione degli EDS già iscritti

Articolo 8 - Assenza di fine di lucro

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. (1)
3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile. (1)

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3. (1)

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. (2)

LA DISCIPLINA DELL'INCOMPATIBILITÀ PER DIRIGENTI: VERIFICARE SE IMPLEMENTARE IN STATUTO LA CLAUSOLA

Ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire **la medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, **ovvero nel l'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.**

Ai sensi del DLgs 36/2021

1. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata **o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.**

**Esempi di clausole
da inserire negli statuti
(in rosso)**

oggetto

Articolo 3 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Esempio di domanda di ammissione ad associato dell'a.s.d.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

diritti e doveri degli associati

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.10,
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

assemblea ordinaria

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e **per l'esame del bilancio preventivo.**
2. **Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.**
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e **revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo** previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio; **COSA ACCADE IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE??**
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali **ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2 dell'art. 16 del d. lgs. n. 36/21;**
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

TITOLO V DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 – Lavoratori e volontari


1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. **Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.**
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

5. Il «nuovo» Lavoro sportivo

La situazione attuale

Non (è) **era** rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico **nessuna definizione di sport dilettantistico** e, pertanto, tale definizione (avviene) **avveniva** per esclusione.



(È) Era dilettantistico qualsiasi rapporto di lavoro sportivo svolto in ambiti nei quali (manchi) **mancava** la qualificazione giuridica di professionismo stabilita dal CONI e dalla Federazione di riferimento

Appartengono al **settore professionistico**, ai sensi della Delibera CONI n. 469 del 2 marzo 1988, solo sei discipline, ora ridotte a quattro:

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (serie A, serie B, serie C)
- la Federazione Italiana Pallacanestro (serie A1)
- la Federazione Ciclistica Italiana
- la Federazione Italiana Golf

PER IL SOLO SETTORE MASCHILE

Prestazione sportiva nel settore dilettantistico

REDDITI DIVERSI

art. 67, comma primo, lettera m), TUIR

*m) Le **indennità di trasferta**, i **rimborsi** forfettari di spesa, i **premi** e i **compensi** erogati [...] ai **collaboratori tecnici** [...] nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche dal **CONI**, dalle **FSN**, dall'**UNIRE**, dagli **EPS** e da qualunque organismo comunque denominato, che persegua **finalità sportive dilettantistiche** e che da essi sia riconosciuto.*

Legge 342/2000, art. 37

- . fino ad 10.000 Euro**  **nessuna ritenuta**
- . da 10.000 a 30.658 Euro**  **ritenuta a titolo d'imposta**
- . oltre 30.658 Euro**  **ritenuta a titolo d'acconto**

L'importo della ritenuta pari a:

**primo scaglione IRPEF (attualmente 23%)
+ addizionale regionale IRPEF**

Risoluzione Ag. Entrate n. 38/E del 11/4/2014

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i **rimborsi di spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Circolare Enpals n. 13/2016

Si deve trattare di un'attività che non costituisce per il soggetto percipiente un lavoro autonomo o subordinato, oppure **non deve essere utilizzata quale forma di retribuzione nei confronti di soggetti che svolgono come attività professionale la medesima attività che rientrerebbe nei compensi sportivi.**

Risoluzione n. 142/E del 01/10/2001

La disciplina dei compensi agli sportivi dilettanti è applicabile anche **qualora i beneficiari siano soggetti non residenti in Italia.**


art. 67, comma primo, lettera m), TUIR

m) [...] Tale disposizione si applica anche ai rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Contratti di co.co.co

«... compiti tipici di segreteria di un asd quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e della contabilità da parte di soggetti non professionisti.» (Agenzia delle Entrate Circolare 23/2003)

Criticità esistenti



Lo sportivo dilettante per professione

La Sezione Lavoro della **Corte di Cassazione** tra dicembre 2021 e febbraio 2022 ha depositato più di una trentina di decisioni, tutte conformi, che consolidano l'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione del regime dei compensi per istruttori e addetti agli impianti sportivi enunciando un importante

PRINCIPIO DI DIRITTO

- L'art. 67 TUIR **non include** all'interno dell'area dei redditi diversi le **somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività sportive dilettantistiche**
- Impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presso la **gestione ENPALS** (ora INPS)
- L'art. 67, primo comma, lett. m), TUIR costituisce un'**eccezione rispetto all'obbligo contributivo previdenziale**
- **Non sono soggette** agli obblighi contributivi predetti le prestazioni relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica a condizione che chi invoca l'esenzione dimostri la sussistenza delle **seguenti condizioni:**


1. devono essere rese a favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale **requisito di carattere sostanziale**, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto

➔ **onere probatorio ricade sul contribuente**

➔ **iscrizione al registro CONI necessaria ma non sufficiente**

2. non devono consistere in attività svolte in relazione a prestazioni di lavoro autonomo, dipendente o coordinato e continuativo e comunque con carattere di **professionalità**.


3. devono essere rese nell'**esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**, inclusa la didattica, la formazione e l'assistenza e in ragione del **vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica**, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale.



La Suprema Corte ha quindi anticipato i principi della RIFORMA DELLO SPORT in relazione al compenso erogato ad uno sportivo

dal 1 luglio 2023

abrogazione Legge n. 91/81
abrogazione art.67 co.1 lett. m) TUIR



- . eliminata la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico
- . definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo (art.25)

parleremo esclusivamente di

· **VOLONTARI** dello sport

· **LAVORATORI** dello sport

art. 29 Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro**, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive **possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.** Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.


3. Le prestazioni sportive di volontariato **sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.**

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono **assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.** Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

art. 29 Prestazioni sportive dei volontari

Caratteristiche:

- **spontaneità** della prestazione
- **assenza** di fine di lucro
- **finalità** amatoriali
- **gratuità** della prestazione
- **incompatibilità** con un rapporto di lavoro
- **assicurazione RC**



- . svolgimento diretto dell'attività sportiva
- . preparazione, formazione, didattica degli atleti

Rimborso spese documentate

Gratuità della prestazione, ma... il volontario non ci deve comunque rimettere di tasca propria!!!

Un mio consiglio:

- . istituire il **Registro dei volontari**
- . **delibera del Consiglio direttivo** per autorizzare le spese

**Rimborso spese chilometriche in base a Euro/km
non superiore alle Tariffe ACI**

Se però abiti a Roma o Milano...

Tratto dalla bozza di decreto correttivo...

19. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.».

... autocertificazione dei rimborsi (max 150 Euro/mese)

Art. 25 Lavoratore sportivo

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo**. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della **dignità dei lavoratori** nel rispetto del principio di specificità dello sport.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di **lavoro subordinato** o di un **rapporto di lavoro autonomo**, anche nella forma di **collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

art. 28 Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **diciotto ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva

Tratto dalla bozza di decreto correttivo...

17. All'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *a*), sostituire la parola «diciotto» con le seguenti «ventiquattro»;

... da 18 ore a 24 ore

Quindi il **LAVORATORE DELLO SPORT:**

- Lavoratore dipendente (sempre nel settore prof.)
- Lavoratore autonomo Partita IVA
- Co.co.co sportiva

art. 26 Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

Disciplina speciale che ricalca la Legge n. 91/81

- non si applicano norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie
- non si applicano alcune norme dello statuto dei lavoratori incompatibili con ordinamento sportivo
- contratto a termine fino a 5 anni
- possibilità di clausole compromissorie
- divieto di clausole di non concorrenza

art. 37 Attività amministrativo-gestionale

Si possono sottoscrivere co.co.co. per prestazioni di natura amministrativo gestionale che hanno tutte le agevolazioni dei co.co.co sportivi

Dipendenti pubblici

ATTIVITA' GRATUITA


inquadramento del volontario sportivo previa **comunicazione** all'amministrazione di appartenenza

ATTIVITA' RETRIBUITA

inquadramento lavoratore sportivo autonomo o co.co.co. area dilettantismo previa **autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza

Trattamento fiscale

- . compensi da lavoro sportivo nel settore dilettantistico
 - . prestazioni amministrativo gestionali



esenzione fino a Euro 15.000

**Concorrono a formare il reddito per il percipiente
solamente per la parte eccedente Euro 15.000**

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascerà una **autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare


Premi

Somme versate ai propri tesserati (atleti e tecnici) a titolo di **PREMIO per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**



si applica l'art. 30 del DPR 600/73

- . non sono redditi da lavoro
- . non sono soggetti a contribuzione previdenziale
- . non concorrono alla formazione del reddito



scontano una **ritenuta a titolo d'imposta del 20%** al momento dell'erogazione

Trattamento previdenziale co.co.co. - autonomi (art. 35)

- . iscrizione alla **Gestione separata INPS**
- . aliquota contributiva **25%** + aliquote aggiuntive (1,23%-2,03%)
- . aliquota contributiva **24%** (lavoratori già assicurati)

ATTENZIONE

- . **esenzione totale fino a Euro 5.000 annui**
- . **riduzione 50% imponibile contributivo per i primi 5 anni**

art. 34 Trattamento assicurativo

Dipendenti - co.co.co.



assicurazione contro gli infortuni **INAIL**

Volontari




assicurazione art.51 L.289/02 + RC volontari (NO INAIL)

Articolo 51 - Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.


in sintesi:

fino Euro 5.000




NO irpef **NO** inps

oltre Euro 5.000



NO irpef **SI** inps

oltre Euro 15.000



SI irpef **SI** inps

sempre INAIL

ATTENZIONE

**Occorre contrattualizzare il rapporto anche
per una previsione annuale inferiore
a Euro 5.000**

Ipotesi co.co.co. primi 5 anni

COMPENSO LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
contrib. prev e ass.	-	726,50	1.453,00	2.179,50
a carico collaboratore 1/3	-	242,17	484,33	726,50
a carico committente 2/3	-	484,33	968,67	1.453,00
Inail totale	240,00	480,00	720,00	960,00
Irpef e Addizionali	-	-	-	1.281,50
netto collaboratore	4.920,00	9.597,83	14.275,67	17.672,00
costo committente	5.160,00	10.804,33	16.448,67	22.093,00

Ipotesi aliquota INAIL 48/1000

Ipotesi co.co.co. dopo i primi 5 anni (01.07.2028)

COMPENSO LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
contrib. prev e ass.	-	1.351,50	2.703,00	4.054,50
a carico collaboratore 1/3	-	450,50	901,00	1.351,50
a carico committente 2/3	-	901,00	1.802,00	2.703,00
Inail totale	240,00	480,00	720,00	960,00
Irpef e Addizionali	-	-	-	1.281,50
netto collaboratore	4.920,00	9.389,50	13.859,00	16.967,00
costo committente	5.160,00	11.221,00	17.282,00	23.343,00

Ipotesi aliquota INAIL 48/1000

Professionista in regime forfettario

PRIMI 5 ANNI				
COMPENSO LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
contrib. prev e ass.	-	686,50	1.373,00	2.059,50
imposta sostitutiva 5%	-	-	-	195,00
DOPO 5 ANNI				
COMPENSO LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
contrib. prev e ass. (dal 1.1.2028)	-	1.311,50	2.623,00	3.934,50
imposta sostitutiva 15% (dopo 5 anni)	-	-	-	585,00

Per venire incontro all' esigenza di **evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro** vengono previste importanti **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso **il RAS - Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**

Spazio alle vostre domande...

Grazie per l'attenzione

dott. Filippo Carlin

filippocarlin@studiocla.it

info@sportprofessione.it

+39 0426 321062

Porto Viro (RO) Via Mantovana n. 86

